ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA STIMA DEI DANNI AI VEICOLI A MOTORE ED AI NATANTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE, DAL FURTO E DALL'INCENDIO DEGLI STESSI

Art. 3

Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione

Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha la facolta' di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'articolo 1.

Versione in vigore dal 13 marzo 1992, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi
Estremi	Legge 17 febbraio 1992, n. 166
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-funzionamento-del-ruolo-nazionale-dei-periti/art-3-accertamento-dei-danni-da-parte-delle-imprese-di-assicurazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it